

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI TAVOLI DI CONSULTAZIONE LOCALI

DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 5, DELLA L.R. N. 11/2012, COME RIFORMULATO DALL'ART. 6 DELLA L.R. N. 2/2017

1. I Tavoli di consultazione locali in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché in materia di pesca, acquacoltura ed attività connesse nelle acque interne sono convocati e presieduti dai Responsabili dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca o da un loro delegato, coadiuvati da collaboratori preposti ai compiti di segreteria e appartenenti ai medesimi Settori.
2. La convocazione è inoltrata mediante posta elettronica certificata ovvero, in alternativa, per coloro che non sono obbligati dalla normativa a dotarsene, mediante posta elettronica semplice. Alla convocazione sono acclusi i documenti funzionali alle materie oggetto di consultazione in formato esclusivamente digitale. In caso di documentazione voluminosa, l'Amministrazione regionale si riserva di metterla a disposizione con modi e tempi atti a favorirne la conoscibilità.
3. Delle sedute viene redatto un verbale sommario e sintetico che ha la funzione di certificare e documentare l'attività dell'organo, sottoscritto dal Responsabile del Settore e dal segretario. Al fine di agevolare l'approvazione del predetto verbale la relativa bozza sarà trasmessa ai componenti intervenuti in seduta affinché possano inoltrare al verbalizzante eventuali osservazioni e/o integrazioni entro il termine di dieci giorni dall'inoltro della bozza. Trascorso tale termine il verbale, considerato approvato, sarà trasmesso ai componenti dei Tavoli di consultazione locali ed al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura.
4. Il verbale, che non richiede la descrizione dettagliata di tutte le particolarità intervenute nel corso della seduta, deve essere sintetico e riportare:
 - il giorno e il luogo della seduta;
 - l'elenco di tutti i membri presenti, l'indicazione degli assenti, e dell'eventuale allontanamento dei presenti;
 - gli argomenti trattati e sottoposti a consultazione;
 - la sintesi del dibattito, che dovrà comunque evidenziare i contributi specifici, le opinioni, i giudizi e gli eventuali dissensi emersi nel corso della discussione ed espressi da ognuno dei componenti i Tavoli stessi.
5. La partecipazione alle sedute dei Tavoli di consultazione locali non dà diritto a compensi.
6. In caso di assenza, i componenti dei Tavoli di consultazione locali possono farsi rappresentare da un altro soggetto, purché munito di apposita delega.
7. Le modifiche dei componenti dei Tavoli di consultazione locali dovranno pervenire per il tramite delle stesse associazioni che hanno espresso il nominativo da sostituire e/o integrare e sono disposte con atto del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca.